

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 121}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, ANDREONI, BORTOLANI, CRISTOFORI, CON-
TU, FERRARI SILVESTRO, ZARRO, PELLIZZARI, CITARI-
STI, RICCIUTI, RINALDI, RABINO**

Presentata il 13 luglio 1983

Modifica dell'articolo 86 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernente il limite minimo di età per la guida di macchine agricole

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico 15 giugno 1959, n. 393 (modificato con legge 14 febbraio 1974, n. 62) all'articolo 86 prescrive l'avvenuto compimento del diciottesimo anno di età per chi guida macchine agricole.

Non è chi non veda l'incongruenza di tali norme, se si considera che nelle aziende agricole e, in specie, in quelle di più modeste dimensioni, i pochi giovani rimasti vengono avviati al lavoro non appena hanno terminato la scuola media obbligatoria e prima ancora in *part time* e sono, spesso, gli unici elementi validi presenti in azienda dove l'anziano genitore spesso non è in possesso di patente di guida.

D'altro canto, va considerato che, ormai, nessuna azienda può essere condotta con apprezzabili esiti economici positivi, senza introdurre una sia pur minima meccanizzazione e, a tal fine, pertanto, l'uso del trattore si appalesa indispensabile.

È, del pari, inutile nascondersi che — a fronte delle citate drastiche disposizioni legislative — i nostri giovani contravvengono forzatamente alle norme stesse ponendosi nel rischio di gravi sanzioni penali.

In effetti la maturità fisico-psichica, la prontezza di riflessi, la sicurezza di guida e la preparazione tecnica che si raggiungono al compimento del sedicesimo anno sono più che sufficienti per offrire ogni

necessaria garanzia per la guida di macchine agricole che, ovviamente, non consentono di raggiungere velocità pericolose sia per il guidatore sia per terzi e non trova, pertanto, giustificazione alcuna la determinazione in diciotto anni, quale limite minimo per la guida di macchine agricole.

Giova rilevare che ai sensi della lettera c) dell'articolo 79 del testo unico 15

giugno 1959, n. 393, coloro che hanno compiuto sedici anni possono guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 c.c.

Nell'interesse della incentivazione della meccanizzazione delle tecniche colturali con conseguente incremento della produzione agricola, si appalesa, quindi, opportuno introdurre una modifica al citato testo unico e, pertanto, vi proponiamo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Per guidare macchine agricole, carrelli, nonché macchine operatrici escluse quelle a vapore che circolano su strada, occorre aver ottenuto la patente di guida con le norme stabilite per la patente per autoveicoli e motoveicoli e previo l'esame di idoneità previsto dall'articolo 85, comma primo, lettera b); tale esame può essere sostenuto dopo il compimento del sedicesimo anno di età ».